

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 2 gennaio 1993.

Norme integrative per l'eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti bovini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, concernente il regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, riguardante il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Considerata la necessità di intensificare la vigilanza sanitaria nei riguardi della tubercolosi nei pubblici macelli soprattutto per poter fornire alle unità operative elementi utili alla individuazione di allevamenti silenti o sfuggiti al controllo;

Considerata, altresì, la necessità di adottare misure e provvedimenti in grado di assicurare l'esclusione di ogni rischio di diffusione della malattia tubercolare negli allevamenti bovini dove viene praticata la commercializzazione e lo scambio degli animali e quindi di intensificare l'attività per la eradicazione della suddetta malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. I medici veterinari delle unità sanitarie locali addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesioni tubercolari, negli animali da macello, tramite l'apposito modulo (mod. 10/33), fatta eccezione per i bovini abbattuti in applicazione del piano di profilassi di Stato contro la tubercolosi bovina.

Art. 2.

1. Al più presto e comunque entro otto giorni dalla avvenuta macellazione, il mod. 10/33 di cui all'art. 1. debitamente compilato in ogni sua parte e vistato dal responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ove ha sede il macello, deve essere trasmesso ai servizi veterinari dell'unità sanitaria locale e della regione ove ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto.

2. Nel caso in cui l'allevamento di provenienza abbia sede nella medesima unità sanitaria locale dove è avvenuta la macellazione, il mod. 10/33 deve comunque essere inviato alla regione competente.

Art. 3.

1. Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di provenienza degli animali infetti deve svolgere, per ciascuna segnalazione, un'indagine epidemiologica presso l'allevamento di origine integrata dall'esecuzione di prove allergiche ed esami di laboratorio, trasmettendo al servizio veterinario regionale una sintetica relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.

Art. 4.

1. I servizi veterinari delle regioni o delle province autonome trasmettono i dati riepilogativi al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, nell'ambito delle rilevazioni statistiche periodiche sull'attuazione dei piani di risanamento.

Art. 5.

1. Ogni capo bovino, eccetto quelli destinati ad allevamenti che praticano esclusivamente l'ingrasso e provenienti comunque da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, deve essere sottoposto all'arrivo nella nuova azienda a prova tubercolinica non prima di quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dopo la partenza dall'allevamento di origine.

2. Durante il periodo necessario per eseguire la prova allergica di cui al comma 1, l'animale oggetto di scambio sarà tenuto in isolamento.

3. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1993

Il Ministro: DE LORENZO

REGIONE _____
 ■ Unità Socio Sanitaria Locale N° _____
 SERVIZIO VETERINARIO

□

MOD.10/33

■ Al Responsabile del Servizio Veterinario dell' USL N° _____

■ Al Settore Veterinario Assessorato Sanità

Prot. n. _____

Data _____

■ Oggetto : BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI.
 Comunicazione capo infetto -

Al sensi della Legge 9/6/1964 N.615, del D.M. 1/6/1968 e successive modifiche ed integrazioni si comunica che nel capo di :

SPECIE	_____
RAZZA	_____
SESSO	M F

ETA'	
Superiore a 2 anni	Inferiore a 2 anni
_____	_____

CONTRASSEGNO :

Macellato il:

PRESSO :

sono state rilevate alla visita veterinaria Ispettiva post mortem le seguenti lesioni tubercolari:
 ORGANI COLPITI

STADIO E CARATTERI MORFOSTRUTTURALI DELLA LESIONE

Dalla documentazione di scorta e da informazioni assunte sono emersi i seguenti dati d'identificazione dell'allevamento di origine:

■ ALLEGARE COPIA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE.

Altre informazioni :

Il Veterinario Ispettore

Il Responsabile del Servizio Veterinario